



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA	ACIERNO	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere

Assegno divorzile;
funzione
perequativa;
presunzioni.

Ud. 12/06/2026 CC
CC
R.G.N. 24715/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24715/2025 proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____
_____ per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

_____ - _____ - _____ - _____ rappresentata e difesa
dall'avv. _____, per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n° 148/2025 della Corte d'Appello di Cagliari-
sezione distaccata di Sassari- pubblicata il 30 aprile 2025,;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con sentenza emessa in data 6.7.2024, il Tribunale di Sassari pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra [REDACTED] e [REDACTED] l'1.12.1990, ponendo a carico del primo, a favore della consorte, un assegno di divorzio di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente.

Con sentenza del 30.4.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello del [REDACTED] osservando che: l'appellante non aveva minimamente contestato la ricostruzione della reciproca capacità reddituale delle parti come affermata in sentenza e, peraltro, comprovata dalla documentazione fiscale in atti; da un lato, la [REDACTED] che svolgeva *"attività lavorativa come segretaria presso la [REDACTED] con un reddito annuo di € 10.662 (V. documentazione reddituale anno di imposta 2022)"* e *"mensile netto di € 833,65 per 12 mensilità"*, peraltro a tempo determinato, ed ha *"acquistato con la somma di € 48.000,00 derivata dalla divisione del ricavato della vendita della casa familiare un immobile di piccole dimensioni"*, dall'altro, il [REDACTED] quadro direttivo della [REDACTED] *"che nell'anno 2022 ha percepito un reddito mensile netto per 12 mensilità di € 2.800 circa (v. dichiarazione dei redditi 2023 ultima prodotta)"* e che, come la [REDACTED] aveva ricevuto la metà del corrispettivo derivato dalla vendita della casa familiare; del resto, la maggior capacità economico-reddituale dell'appellante si evinceva agevolmente anche dalle condizioni della separazione consensuale omologata nel 2018, con cui lo stesso si era impegnato a versare alla consorte la somma di euro 250,00 per il mantenimento della figlia e di euro 400,00 per il mantenimento della stessa moglie, oltre al 100% delle spese mediche della figlia e del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale; pacifico tra le parti che la [REDACTED]



supportata dal marito (*"Il marito d'altronde, le garantiva ogni tipo di attenzione, come detto, nell'accudimento di entrambe le figlie e la supportava con l'attività di una colf"*), dopo avere perso il lavoro presso il [REDACTED] aveva sempre e solo svolto l'attività di casalinga durante tutta la lunga convivenza matrimoniale iniziata nel 1990, e di cui, evidentemente, l'appellante si era avvantaggiato nell'esercizio della sua attività di quadro presso la banca rispetto a tutti gli ulteriori impegni domestici familiari; alla luce di tali allegazioni poteva inferirsi, in via presuntiva, la prova che lo squilibrio patrimoniale - evidente sulla base delle risultanze sopra riportate nel raffronto tra i due redditi mensili - era stato anche il frutto di scelte condivise dei due coniugi nel corso del matrimonio, posto che, da un lato, l'accudimento della famiglia e della casa da parte della ex moglie aveva permesso al [REDACTED] di occuparsi solo della sua attività lavorativa di quadro direttivo e, dall'altro, aveva impedito alla moglie di crescere professionalmente e godere dei proventi di una adeguata attività lavorativa, anche, in futuro, a livello pensionistico; il riconoscimento di un assegno divorzile derivava, quindi, sia da una funzione assistenziale - data l'evidente sperequazione tra i redditi e la precarietà del lavoro della ex moglie - sia da una funzione perequativo-compensativa - nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovava ragione anche nelle scelte fatte durante il matrimonio.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. La [REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 898/1970 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d'appello



errato nel riconoscere il diritto all'assegno divorzile in capo all'ex moglie, in assenza di qualsiasi prova concreta circa un effettivo sacrificio lavorativo di quest'ultima, imputabile a scelte condivise col coniuge, e un contributo economico o patrimoniale al ménage familiare.

In particolare, il ricorrente lamenta che: la decisione impugnata è fondata, erroneamente, su presunzioni generiche e illegittime in quanto prive di riscontro oggettivo, in considerazione della costante contestazione negli atti di causa, della sussistenza di un accordo tra i coniugi e che, pertanto, difettava un nesso causale specifico tra le scelte familiari e lo squilibrio economico al momento del divorzio, e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari; la [REDACTED] non aveva adempiuto agli accordi di separazione con la buona fede alla quale era tenuta, essendo emerso, nel corso della causa di divorzio, che la stessa avesse nascosto – fino a che le era stato possibile - di aver reperito un posto di lavoro, e l'attività lavorativa della figlia [REDACTED] e della ormai intervenuta indipendenza economica di quest'ultima, continuando a percepire così l'assegno di mantenimento per sé e per la figlia; la Corte d'appello non ha tenuto conto del suo personale contributo nell'accudimento delle figlie e dell'assunzione di una collaboratrice per i lavori domestici.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame della Corte territoriale di fatti rilevanti ai fini della decisione: in primo luogo, che la ex moglie aveva un'occupazione stabile presso la [REDACTED] con reddito mensile netto di oltre € 833,65 (presunto perché il contratto di lavoro non era stato allegato) per 12 mensilità; in secondo luogo che quest'ultima era indipendente economicamente in quanto proprietaria esclusiva di un nuovo immobile sito in [REDACTED] acquistato con la



somma ricavata dalla vendita della casa coniugale, effettuata in corso di causa, nonché titolare di ingenti somme di danaro, mentre il ricorrente aveva evidenziato di non avere alcuna proprietà di beni immobili e di vivere ospite dell'attuale compagna.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per vizio di motivazione apparente (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.), per non aver la Corte d'appello posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, considerando che: detto principio è stato totalmente disatteso in quanto il [REDACTED] aveva puntualmente contestato che l'abbandono dell'attività lavorativa da parte della ex moglie fosse il risultato di una scelta condivisa, affermando di aver accudito le figlie (anche quella nata dal precedente matrimonio della stessa [REDACTED] e di avere alle dipendenze una colf per i lavori domestici, circostanze non contestate dalla convenuta; in tal modo è stata esclusa anche la possibilità che la ex moglie si fosse dedicata in via esclusiva al lavoro domestico ad impoverimento della propria professionalità *"a vantaggio della carriera del marito"*, come invece assunto dalla Corte d'Appello.

Il ricorrente lamenta altresì che la sentenza impugnata ha violato il regime dell'onere della prova, ritenendo erroneamente provato in via presuntiva che l'ex moglie avesse rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia in accordo con il marito e ciò nonostante la stessa non avesse allegato, né provato né tale circostanza.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 5 l. 898/1970, per non aver la Corte territoriale effettuato alcuna comparazione effettiva delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, assumendo che: il reddito da lavoro dipendente del ricorrente (€ 2.800 mensili) e quello dell'ex consorte (€ 833 mensili) non giustificavano l'assegno divorzile in assenza di un comprovato nesso di causalità tra la



disparità reddituale e le scelte di vita matrimoniale, anche perché non si è tenuto conto delle proprietà immobiliari e mobiliari di cui è titolare la [REDACTED] e della mancanza di casa di proprietà in capo al ricorrente.

Al riguardo, il ricorrente assume che: le condizioni economiche degli ex coniugi erano differenti all'epoca della separazione poiché la [REDACTED] non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre il [REDACTED] a rischio di perdita del posto di lavoro, se la ex moglie non avesse ritirato la querela che aveva presentato nei suoi confronti, nell'esercizio della autonomia contrattuale espressa nell'accordo raggiunto in sede di separazione (a seguito del mutamento da separazione giudiziale in consensuale), aveva accettato di farsi carico (temporaneamente) dell'intero importo del mutuo gravante sullo stesso.

Il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia e omessa motivazione sulle spese relative al reclamo, rigettato, della [REDACTED] nel procedimento di separazione, che avrebbe dovuto incidere sulla compensazione delle spese.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.

I motivi in esame riguardano, sotto diverse angolazioni, la medesima questione attinente al diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile nella funzione perequativa, con riguardo alla sussistenza del nesso causale specifico tra le scelte familiari, lo squilibrio economico al momento del divorzio, e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.

La Corte d'appello ha statuito che, in via presuntiva, la prova che lo squilibrio patrimoniale, evidente sulla base del raffronto tra i due redditi mensili delle parti, era stato anche il frutto di scelte condivise dei due coniugi nel corso del matrimonio, posto che, da un lato, l'accudimento della famiglia e della casa da parte della ex moglie



aveva permesso al [REDACTED] di occuparsi solo della sua attività lavorativa di quadro direttivo e, dall'altro, aveva impedito alla moglie di crescere professionalmente e godere dei proventi di una adeguata attività lavorativa, anche, in futuro, a livello pensionistico.

Tale statuizione è stata censurata- come sopra esposto, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio motivazionale- in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione solo delle presunzioni, omettendo di valutare la situazione patrimoniale dell'ex moglie e l'accudimento che aveva prestato a favore delle figlie.

Ora, questa Corte ha affermato che l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 35434/2023).



Nella specie, non è dunque sindacabile l'accertamento della Corte di merito, in via presuntiva, che lo squilibrio patrimoniale era stato anche il frutto di scelte condivise dei due coniugi nel corso del matrimonio. Invero, in tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Cass., n. 10253/2021).

Al riguardo, la Corte d'appello ha compiuto un accertamento presuntivo, come detto, esaminando ogni questione allegata; da una parte, non è pertinente il riferimento alla condizione lavorativa della figlia degli ex coniugi, avendone la Corte territoriale espressamente escluso la rilevanza ai fini dell'assegno divorzile, dall'altra la questione del contributo del ricorrente all'accudimento delle figlie è stata implicitamente considerata non decisiva, allo stesso modo della proprietà della ex moglie, sulla scorta dell'esame complessivo degli elementi probatori acquisiti.

Le varie doglianze tendono, dunque, al riesame dei fatti ed a suscitare una diversa interpretazione.

Il quarto motivo è del pari inammissibile, in quanto diretto ad una diversa interpretazione degli elementi probatori relativi alle condizioni reddituali delle parti. Invero, la Corte d'appello ha fatto riferimento alla condizioni della separazione solo come argomento aggiuntivo della motivazione- e dunque non decisivo- che pertanto non assume valenza significativa in ordine alla *ratio decidendi*.



Il quinto motivo è infine parimenti inammissibile. Al riguardo, il rigetto del reclamo della █████ nel giudizio di separazione è irrilevante data l'autonomia del giudizio di separazione rispetto a quello di divorzio, oggetto di causa.

Pertanto, la doglianza non coglie la *ratio decidendi*, venendo in rilievo una questione non oggetto della decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 giugno 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Acierno

